

TRIBUNALE DI ANCONA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 414 c.p.c.
con istanza di notificazione per pubblici proclami

per

Il sig. **Festa Ciro** (C.F.: FSTCRI67D28A509R), nato ad Avellino il 28.04.1967 ed ivi residente, alla via Cesare Uva n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Marano (C.F.: MRNTMS87S18A509U), con studio in Avellino alla via Michele Pironti n. 28, e con questi elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata tommaso.marano@arubapec.it, giusta procura rilasciata su separato foglio, allegata alla busta telematica e da intendersi apposta in calce al presente atto (che si produce [sub. all. A](#)). Altresì il difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: tommaso.marano@arubapec.it, come prescritto all'art. 2 del D.p.r. n. 68/2005

RICORRENTE

contro

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona

RESISTENTE

e nei confronti

di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale di Ancona, in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.



OGGETTO: Riconoscimento del maggior punteggio per il periodo di servizio militare di leva, svolto non in costanza di nomina.

IN FATTO

1) Il ricorrente, in data 16.06.2024, ha presentato telematicamente all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Ancona, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 per il personale ATA, relativamente ai profili di assistente amministrativo /collaboratore scolastico ([cfr. Allegato n. 1](#)).

2) Nello specifico, l'istante ha presentato la domanda per i predetti profili, in quanto munito del relativo titolo di accesso, rappresentato dal Diploma di Ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "*Luigi Amabile*" di Avellino in data 11 luglio 1986 ([cfr. Allegato n. 2](#)).

3) Nella predetta domanda, l'istante ha dichiarato di aver assolto l'obbligo di leva, prestando il servizio militare, trovandosi nella posizione di "*congedato*" nei confronti, appunto, degli obblighi di leva. Nello specifico, lo stesso ha prestato servizio, in qualità di Caporal Maggiore, matricola n. 059345, dal giorno 01.02.1989 al 30.01.1990, allorquando veniva congedato ([cfr. Allegato n. 3](#)).

4) La domanda del 16.06.2024 è stata valutata nel modo che segue:

4.1) con riferimento al profilo di **Assistente Amministrativo** ha riconosciuto il punteggio di **9,85**, attribuendo: a) 6,50 punti per il diploma (titolo di accesso); b) 2,75 punti per i titoli culturali e certificazioni informatiche; c) 0,60 punti per i titoli di servizio, ossia per il servizio di leva prestato per il periodo dal giorno 01.02.1989 al 30.01.1990 ([cfr. Allegato n. 4](#));

4.2) relativamente al profilo di **Collaboratore Scolastico** ha riconosciuto il punteggio di **7,35**, attribuendo: a) 6,50 punti per il diploma (titolo di accesso); b) 0,25 punti per i titoli culturali e certificazioni informatiche; c) 0,60 punti per i titoli di servizio, ossia



per il servizio di leva prestato per il periodo dal giorno 01.02.1989 al 30.01.1990 ([cfr. Allegato n. 5](#)).

5) Come ben può evincersi dalla disamina della documentazione allegata e qui richiamata ([allegati n. 4 e 5](#)), il servizio militare prestato dal ricorrente è stato valutato con un punteggio di 0,60 e, cioè, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

6) L'Istituto che ha effettuato la valutazione ha applicato il **D.M. n. 89/2024**, il quale, nell'Allegato A (rubricato *"Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A."*), lettera A, prevede che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"* e, nell'Allegato A/1 (rubricato *"Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo"*), lettera B (relativa ai *"Titoli di servizio"*), stabilisce che al servizio prestato in qualità di assistente amministrativo (e, quindi, al servizio militare prestato in costanza di nomina, in quanto considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica) sono riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno, mentre al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali (e, quindi, al servizio militare non in costanza di nomina), sono riconosciuti 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno: stessa disposizione è contenuta nell'allegato A/5 (rubricato *"Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico"*), lettera B (relativa ai *"Titoli di servizio"*), relativamente al profilo di collaboratore scolastico ([cfr. Allegato n. 6](#)).



- 7) La suddetta valutazione è chiaramente errata ed illegittima, considerato che il ricorrente, pur avendo svolto il servizio militare obbligatorio di leva non in costanza di nomina, avrebbe dovuto vedersi riconoscere 6 punti e non 0,60.
- 8) Con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto vedersi riconoscere complessivamente **15,25 punti** (anziché 9,85) per il profilo di **assistente amministrativo** e **12,75 punti** (anziché 7,35) per il profilo di **collaboratore scolastico**.
- 9) Tale errata ed illegittima valutazione ha arrecato - e continua ad arrecare - al ricorrente un grave pregiudizio, atteso che, essendo collocato nelle graduatorie in una posizione più bassa rispetto a quella che gli sarebbe spettata e gli spetterebbe, ha una minore possibilità di essere chiamato a prestare servizio per i profili richiesti.
- 10) Ne consegue che l'istante abbia tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6 punti, invece che 0,60, con il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto e di circolo per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 nelle quali è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 89/2024 e di tutti i DD.MM. che lo hanno preceduto e che contengono identiche disposizioni ([cfr. Allegato n. 7](#)).

IN DIRITTO

-A-

Sul riconoscimento del maggior punteggio del servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di nomina. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 della Costituzione. Sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 della Legge n. 312/1980, dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010. Sul diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6 punti, invece che 0,60, con il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto e di circolo per il triennio 2024-2026 nelle



quali è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 89/2024 e di tutti i DD.MM. precedenti.

L'art. 52 della Costituzione stabilisce, al comma 2, che *"il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici"*.

Per dare attuazione a questo precetto Costituzionale:

- 1) l'art. 62 della Legge n. 312/1980 (*"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*) stabilisce che *"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative"*;
- 2) l'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 stabilisce che *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*;
- 3) l'art. 2050, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che *"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici"*; *"2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro"*.

Com'è facile rilevare dalla lettera delle suddette norme costituzionali e di legge, il Legislatore ha stabilito che al servizio militare debba essere attribuito *"lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per servizi prestati negli impieghi pubblici"*, senza prevedere che al servizio prestato in costanza di rapporto d'impiego debba essere riconosciuto un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza di rapporto d'impiego (art. 2050, comma 1, su richiamato).



Tanto, in ossequio alla ratio delle predette norme di legge, che è quella di evitare che l'assolvimento dell'obbligo di leva possa pregiudicare *"la posizione di lavoro"* del cittadino, necessariamente ritardata dal periodo di leva e, quindi, di compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie, abbiano dovuto lasciare il posto di lavoro o non abbiano potuto neppure ricevere incarichi, in quanto, una volta chiamati al servizio militare o civile sostitutivo, nessuna amministrazione può conferirgli incarichi.

In sostanza, per il Legislatore, il cittadino che viene chiamato a prestare servizio militare di leva o civile ad esso equiparato quando ha in corso un rapporto d'impiego è pregiudicato, nella sua *"posizione di lavoro"*, nella stessa misura in cui lo è il cittadino che venga chiamato alla leva quando non ha in corso alcun rapporto d'impiego.

La ratio delle predette norme di Legge, come ora dedotta, è stata esplicitata dal **Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 7383/2022**, nella quale ha evidenziato che, se è vero che, nel caso di servizio militare di leva o ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto d'impiego *"si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva dal sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile....che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate"* ([cfr. Allegato n. 8](#)).

Nonostante il chiaro tenore letterale delle norme Costituzionali e di Legge su richiamate, il Ministro dell'Istruzione, all'allegato 1 lettera A (rubricato *"Avvertenze alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4"*) al **D.M. n. 430 del 13.12.2000** (rubricato *"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"*), relativamente al personale ATA, ha previsto che *"il servizio militare di leva e i servizi*



sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali" ([cfr. Allegato n. 9](#)).

In sostanza, il Ministro dell'Istruzione, pur ritenendo valutabile il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato ai fini dell'inserimento delle graduatorie, sia che lo stesso fosse stato prestato in costanza di rapporto che al di fuori di esso, ha attribuito un punteggio superiore al primo rispetto al secondo.

Questa disposizione è stata pedissequamente riprodotta nell'Allegato A, sezione "Avvertenze", lett. A) del D.M. n. 717 del 5.9.2014 ("Bando aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA 2014/2017"), e, successivamente, nel D.M. n. 640 del 30.8.2017 ("Aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2017-2019", che, nell'allegato A, sezione "Avvertenze", lett. A), prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva", prevedendo, appunto, un punteggio differenziato a seconda che il servizio di leva fosse stato reso in costanza o meno di nomina ([si veda l'allegato 7](#)).

Da ultimo, il D.M. n. 50/2021 e il D.M. n. 89/2024, in linea con i precedenti DD.MM., hanno continuato a prevedere l'attribuzione di 0,6 punti per ogni servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in quanto considerato come generico servizio svolto presso l'Amministrazione Statale, e di 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina (ancora [allegato n. 7](#) e [n. 6](#)).

Come già detto nella precedente parte in fatto, sulla base del D.M. n. 89/2024, l'istante si è visto riconoscere, per il titolo rappresentato dal servizio militare, 0,60 punti,



anziché 6, in quanto ha prestato il medesimo servizio di leva non in costanza di nomina.

È evidente che il D.M. ora menzionato e quelli che lo hanno preceduto, di identico tenore, attribuendo al servizio militare di leva ed al servizio civile ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto d'impiego un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza d'impiego, anziché equipararli attribuendo ad entrambi il medesimo punteggio pari a 6, sia illegittimo e vada disapplicato, proprio nella parte in cui prevede questa distinzione, in quanto in palese contrasto, oltre che con l'art. 52 Cost., anche con gli artt. 62 della Legge n. 312 dell'11.7.1980, art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 e art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, sopra pure richiamati.

Sempre come detto in precedenza, le succitate disposizioni equiparano, sia ai fini della valutabilità che del punteggio, il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di rapporto a quello prestato non in costanza d'impiego, in quanto il pregiudizio patito dal cittadino è identico in entrambe le circostanze: tra le altre cose, le dette disposizioni non possono essere oggetto di alcuna interpretazione restrittiva, tantomeno se ad operarla è un Decreto Ministeriale, che, com'è noto, non può limitare la portata applicativa della norma di rango primario (in tal senso, v. **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8234/2019**, il quale ha osservato che *“nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo”*).

Della questione si è occupato il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 7383/2022 ([pure allegata](#)), nella quale si è pronunciato sulla domanda di annullamento del D.M. n. 50/2021, nella parte in cui attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in quanto considerato come generico servizio svolto presso l'Amministrazione Statale, e di 6



punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina, in quanto considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: *"1. La tesi sostenuta nell'appello, ora sintetizzata, è fondata e sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate e precisamente:*

- sull'art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative";*
- sull'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti";*
- sul sopra citato art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che "(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".*

2. Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. Come si deduce nell'appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di



lavoro del cittadino". Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è, dunque, quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.

Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".

5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.

La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art.



2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute

in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.

6. Deve infine aggiungersi al riguardo che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla sentenza 10 marzo 2022, n. 1720, che in accoglimento dell'appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi." (in senso conforme, si vedano, tra le altre, **Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1720/2022, n. 3286/2022 e n. 266/2023**).

Il Consiglio di Stato ha, così, dato continuità all'orientamento ormai pacifico della **Corte di Cassazione**, Sezione Lavoro, che, con **ordinanza del 02.03.2020, n. 5679** ([cfr. Allegato 10](#)), con una pronuncia relativa ai docenti ma valida anche per il personale ATA, in considerazione del contenuto identico degli artt. 485 (per i docenti) e 569 (per il personale ATA) del D. Lgs. n. 297/1994, ha affermato quanto segue: "secondo l'art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...".

L'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma II che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di



*rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l'articolo 2050 si coordina e non contrasta con l'articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n.44 del 2011, art.2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto all'analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343)" - sul punto, ex multis, si segnalano anche **Cass. n. 15467/2021; Cass. n. 35380/2021; Cass. n. 41894/2021; Cass. n. 22952/2016, Consiglio di Stato n. 9355/2021, Consiglio di Stato n. 266/2023**, oltre che la copiosa giurisprudenza di merito **Trib. di Marsala n. 53/2023, Trib. di Foggia, n. 19/2023, Trib. di Benevento n. 283/2023, Trib. Roma, sent. nn. 6687/2023, n. 6689/2023 e n. 6691/2023**).*



Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che il D.M. n. 89/2024 ed i DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto, in precedenza richiamati, siano illegittimi e vadano disapplicati nella parte in cui attribuiscono al servizio militare di leva ed al servizio civile ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto d'impiego un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto al servizio prestato non in costanza d'impiego, anziché equipararli, attribuendo ad entrambi il medesimo punteggio, pari a 6, in quanto il pregiudizio patito dal cittadino è identico in entrambe le circostanze.

Anzi, a ben guardare, i Giudici di legittimità ed amministrativi, nell'interpretare le norme di Legge sopra richiamate, danno atto che le stesse si applicano, innanzitutto, al servizio militare di leva e al servizio civile ad esso assimilato prestato non in costanza di rapporto d'impiego e poi, anche, a quello prestato in costanza di rapporto d'impiego.

Se così non fosse, come precisato dalla Corte di Cassazione, la specificazione del II comma dell'art. 2050 dell'ordinamento militare sarebbe illogica: e, invece, la specificazione in un comma distinto e l'utilizzo della locuzione "anche" aveva ed ha come specifico obiettivo quello di evitare, addirittura, che il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro avesse una valutazione inferiore sulla base della circostanza che minore fosse il sacrificio patito.

Infatti, nelle su richiamate sentenze, si legge che "...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato)".

In sostanza, secondo i Giudici di legittimità ed amministrativi, il cittadino che subisce un pregiudizio a causa del servizio militare di leva e ad esso assimilato è,



innanzitutto e maggiormente, quello che, nel momento in cui viene chiamato, non ha un rapporto d'impiego in essere, considerato che lo stesso non può ricevere incarichi per tutta la durata del servizio militare o civile sostitutivo.

Al contrario, il cittadino che riceve la chiamata quando ha in corso un rapporto d'impiego subisce un danno minore, considerato che, anche se non fosse stato costretto a prestare servizio militare, avrebbe, comunque, continuato a lavorare e a maturare punteggio.

In altre parole, il cittadino che ha la "*fortuna*" di essere chiamato in costanza di rapporto di lavoro, vede certamente riconoscersi sia il punteggio acquisito per il servizio di leva o civile ad esso equiparato reso che quello per i mesi di lavoro resi prima della chiamata: al contrario, il cittadino che viene chiamato a prestare servizio di leva o servizio civile ad esso equiparato quando non ha un rapporto d'impiego e non può neppure averlo, in quanto deve assolvere all'obbligo di leva o civile, vede riconoscersi solo il punteggio per il predetto servizio.

È evidente, quindi, il maggior sacrificio patito dal cittadino che rende il servizio non in costanza di nomina; ed è proprio tale maggior sacrificio ad aver spinto i Giudici di legittimità ed amministrativi ad interpretare le disposizioni di Legge su richiamate dando rilevanza, innanzitutto, al servizio militare e civile ad esso equiparato prestato non in costanza di nomina. Una diversa interpretazione determinerebbe, addirittura, un doppio pregiudizio per il cittadino che presta servizio militare o civile non in costanza di impiego, considerato che quest'ultimo, non solo avrebbe un punteggio inferiore rispetto a chi viene chiamato durante il rapporto d'impiego, mancandogli il punteggio dei mesi di impiego svolto, ma avrebbe anche un punteggio inferiore per il servizio.

Ne consegue che l'istante ha tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 6 punti (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), con conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto e di circolo per il



triennio 2024-2026 nelle quali è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.M. 89/2024 e di tutti i DD.MM. precedenti citati, nella parte in cui prevede che solo il servizio militare di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina si possa considerare come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e dia diritto al punteggio pieno.

Alla luce di tutto quanto testè esposto, il punteggio attribuito all'istante, sia in relazione al profilo di assistente amministrativo che al profilo di collaboratore, è errato e deve essere rettificato, in quanto lo stesso avrebbe dovuto vedersi riconoscere 6 punti e non 0,60.

Con la conseguenza che l'istante avrebbe dovuto e dovrebbe ottenere un **punteggio complessivo pari a 15,25 per il profilo di assistente amministrativo**, invece che 9,85, e un **punteggio pari a 12,75 per il profilo di collaboratore scolastico**, in luogo di 7,35.

Tale errata valutazione ha arrecato - e continua ad arrecare - al ricorrente un grave pregiudizio atteso che, essendo collocato nelle graduatorie in una posizione più bassa rispetto a quella che gli spetterebbe, gli ha determinato - e gli determina - una minore possibilità di essere chiamato a prestare servizio per i profili richiesti.

-B-

Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e di altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito (www.mim.gov.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ambito



Territoriale di Ancona Ufficio III (www.istruzione-ancona.it) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (www.marche.istruzione.it).

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente e che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero vedere peggiorata la stessa.

Tuttavia, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notificazione per pubblici proclami è oltremodo onerosa per l'istante e, comunque, secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 106/1990), la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale dei convenuti è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazioni dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *"in tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art.151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio"* (Cass. Civ., Sez. VI, 11.10.2017, n. 23919).

Alla luce di quanto ora esposto, si fa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia autorizzare la notificazione ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito (www.mim.gov.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ambito



Territoriale di Ancona Ufficio III (www.istruzione-ancona.it) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (www.marche.istruzione.it).

* * * *

Tutto ciò premesso e considerato a mezzo dell'esponente difesa, il ricorrente, rappresentato e difeso *ut supra*,

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, previ incombeni di rito e fissazione dell'udienza di discussione, di voler:

- a)** accertare e dichiarare l'illegittimità del D.M. n. 89/2024 del Ministro dell'Istruzione, con il quale è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024-26, nella parte in cui - con particolare riferimento alle *"Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A."* - prevede, per un verso, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge *"prestati in costanza di rapporto di impiego"* debbano essere considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato *"prestato non in costanza di rapporto di impiego"* debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e, per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno, e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n. 50/2021, D.M. n. 430/2000, n. 717/2014 e n. 640/2017, anch'essi del Ministro dell'Istruzione), e, quindi, disapplicarli, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
- b)** accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per un verso, a vedersi riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato dallo stesso non in costanza di nomina, *"è valido a tutti gli effetti"*, al pari di quello prestato in costanza di rapporto



d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, e, per altro verso, a vedersi riconosciuto, per il servizio militare di leva da lui prestato non in costanza di rapporto di lavoro, 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per ogni anno, al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto,

c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare reso non in costanza di nomina dal giorno 01.02.1989 al 30.01.1990, per 12 mesi complessivi, un punteggio pari a 6, (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,

d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nelle graduatorie meglio specificate in narrativa, un **punteggio complessivo pari a 15,25 per il profilo di assistente amministrativo** e un **punteggio complessivo pari a 12,75 per il profilo di collaboratore scolastico**, in luogo, rispettivamente, di 9,85 punti e 7,35 punti, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto,

e) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ambito Territoriale di Ancona, in persona del Direttore Generale, a riconoscere al ricorrente 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e, quindi, il **punteggio complessivo pari a 15,25 per il profilo di assistente amministrativo** e il **punteggio complessivo pari a 12,75 per il profilo di collaboratore scolastico**, nella graduatorie specificate in precedenza, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,

f) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ambito Territoriale di Ancona, in persona del Direttore Generale, a modificare le graduatorie d'istituto meglio specificate in narrativa, sulla base del punteggio complessivo specificato alle lettere d) ed e) delle conclusioni, assegnando al ricorrente la posizione corrispondente al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più



idoneo per la rettifica del punteggio e la migliore collocazione del ricorrente nelle graduatorie relative ai profili richiesti;

g) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

* * * *

Ai sensi dell'art. 9 e ss. del DPR 30.05.2002 n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 259,00.

Si depositano (oltre al presente ricorso, al mandato *ad litem* ed alla ricevuta telematica attestante il pagamento del CU) i seguenti documenti:

- 1) Domanda inserimento graduatoria Festa Ciro;
- 2) Copia diploma ragioniere e perito commerciale;
- 3) Copia foglio di congedo illimitato;
- 4) Graduatorie Istituto - Valutazione titoli profilo Assistente Amministrativo;
- 5) Graduatorie Istituto - Valutazione titoli profilo Collaboratore Scolastico;
- 6) D.M. n. 89 del 21.05.2024;
- 7) DD.MM. trienni precedenti 2024-2026;
- 8) Cons. di Stato, sent. n. 7383/2022;
- 9) D.M. n. 430 del 13.12.2000 (Regolamento per le supplenze ATA);
- 10) Cass. ord. n. 5679/2020

Avellino-Ancona, 25 marzo 2025

Avv. Tommaso Marano
(che sottoscrive con firma digitale)

